



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 17/23 del 4.4.2025

PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2024-2029

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

(Delib.G.R. n. 42/34 del 6.11.2024)

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

per il sostegno alle imprese attraverso
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI)



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate attraverso il sostegno a: - progetti di ricerca e sviluppo - investimenti per le infrastrutture di ricerca - innovazione a favore delle PMI - innovazione dei processi e dell'organizzazione - formazione
Riferimenti attuativi	Delib.G.R. n. 42/34 del 6 novembre 2024
Classe di intervento	RSI
Procedura di selezione (Delib.G.R. n. 42/34 del 6.11.2024)	Competitiva o valutativa
Procedura istruttoria	A sportello e/o a graduatoria
Soggetti beneficiari	Imprese in forma singola o aggregata, anche in collaborazione con organismi di ricerca
Settori ammissibili	Tutti i settori con le eccezioni di quelli esclusi dal Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. e di quelli inseriti nell'elenco delle attività escluse dagli avvisi per la ricezione di manifestazioni di interesse, nei limiti dettati dalle fonti finanziarie interessate e dai Regolamenti europei
Priorità	Sono considerate prioritarie le Proposte di Intervento che rientrano nelle aree di specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy (S3) regionale: ICT, Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, Agroindustria, Aerospazio, Biomedicina, Turismo, Cultura e Ambiente
Dimensione dell'intervento	Massimo € 7.000.000 per singolo progetto o piano
Regolamenti europei per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis»
Tipologia di investimenti	- investimenti per la realizzazione di Progetti di ricerca e sviluppo - investimenti per le infrastrutture di ricerca - investimenti per l'innovazione a favore delle PMI - investimenti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione - investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso l'economia circolare - investimenti per attività di formazione
Costi ammissibili e tipologie di spese	Costi previsti esplicitamente dal Regolamento (UE) n. 651/2014 agli articoli 25, 26, 26-bis, 28, 29, 47, nonché 18, 19, 31
Limitazioni	Previste esplicitamente dalle presenti Direttive e dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss. mm. ii. agli articoli di riferimento
Forma agevolativa	Contributo a fondo perduto anche in combinazione a un finanziamento a condizioni di mercato, concesso a valere su strumenti finanziari.
Intensità aiuto	Massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Massimali previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831
Durata	Fino al 31.12.2026
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali

Sommario

Art. 1	Oggetto e finalità.....	4
Art. 2	Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità.....	4
Art. 3	Settori di attività ammissibili e le priorità programmatiche	5
Art. 4	Dimensione e oggetto dell'intervento	6
Art. 5	Tipologia di spese ammissibili.....	8
Art. 6	Tipologia, forma e intensità dell'aiuto	10
Art. 7	Procedura di selezione	12
Art. 8	Presentazione delle domande di accesso alla fase di istruttoria.....	13
Art. 9	Fase istruttoria e assegnazione delle risorse	13
Art. 10	Criteri di valutazione	13
Art. 11	Modalità di erogazione.....	14
Art. 12	Variazioni e modifiche.....	14
Art. 13	Obblighi del Soggetto beneficiario	14
Art. 14	Controlli e monitoraggio	14
Art. 15	Cumulo	15
Art. 16	Revoche e rinunce.....	15
Art. 17	Periodo di validità	15
Art. 18	Norma finale	15
	Appendice Riferimenti normativi	16

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Le presenti direttive di attuazione, adottate in conformità a quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 3, della Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/34 del 6 novembre 2024, disciplinano la concessione di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per lo sviluppo di attività di ricerca e sviluppo, nonché per l'innovazione di prodotto, processo e organizzativa.
2. Attraverso queste misure, la Regione Autonoma della Sardegna si propone di sostenere le imprese e di perseguire gli obiettivi specifici della Programmazione Unitaria 2024-2029, con particolare riferimento al PR Sardegna FESR 2021-2027 al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo, incentivando gli investimenti nell'innovazione, favorendo la creazione di occupazione qualificata e potenziando il collegamento tra il mondo della ricerca e quello imprenditoriale, in linea con la Strategia di Specializzazione Intelligente-S3 (Priorità 1 - Competitività intelligente).
3. Le direttive stabiliscono le modalità di sostegno per accompagnare le MPMI regionali nel raggiungimento di tali obiettivi strategici. L'intento è quello di promuovere un modello di sviluppo basato sulla crescita intelligente e sul trasferimento tecnologico, affrontando al contempo le criticità strutturali che ostacolano l'innovazione, tra cui la scarsa propensione agli investimenti in ricerca e sviluppo e la difficoltà nel trasformare i risultati della ricerca in nuovi prodotti o brevetti. Inoltre, si punta a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione, incentivando l'adozione di tecnologie avanzate, sostenendo settori chiave come l'economia a basse emissioni di carbonio e l'economia circolare, e migliorando l'attrattività del sistema regionale attraverso la creazione di maggiori opportunità per i ricercatori e la promozione della partecipazione a reti internazionali.
4. Particolare attenzione è riservata alle proposte che rientrano nelle aree di specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Sardegna, che comprendono l'ICT, le reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, l'agroindustria, l'aerospazio, la biomedicina e i settori legati al turismo, alla cultura e all'ambiente. Il sostegno può essere erogato a valere su fondi finanziati e co-finanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali.
5. La classe di aiuti per i Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) prevede l'erogazione di un contributo in forma di sovvenzione non rimborsabile a fondo perduto anche in combinazione con gli strumenti finanziari, in tal caso si applica quanto disposto dagli artt. 58 e 59 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Art. 2 Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese esistenti in forma singola e/o aggregata, così come definite dall'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014. Le imprese possono partecipare anche in forma congiunta con organismi di ricerca (università, centri di ricerca pubblici e privati) a condizione che il team di progetto operi attraverso una stabile organizzazione in Sardegna. Sono inclusi tra i soggetti beneficiari anche i soggetti, enti, organizzazioni private, iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
2. Ai fini della classificazione delle imprese, con la relativa distinzione per dimensione in "micro", "piccola", "media" o "grande" impresa, si applicano i criteri indicati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Ai fini dell'accesso ai sostegni di cui alle presenti direttive, le imprese di cui al comma 1, devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:



- a. essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
 - b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
4. Non possono essere ammessi agli aiuti i proponenti qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
- a. sono impresa "in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18 come integrato e modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023;
 - b. si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
 - c. sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 n., di cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto;
 - d. applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - e. intervenuta condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Decreto legislativo n. 36/2023 per i reati di cui al medesimo articolo;
 - f. accertamento in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. La disposizione non si applica nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda.
 - g. affidamento di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. n. 165/2021 (Divieto di pantouflage);
 - h. essere in condizione di soddisfare pienamente le previsioni in tema di normativa "antiriciclaggio";
 - i. con riferimento al Soggetto proponente, al titolare o ai rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistono, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l'Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti (L.R. n. 5/2016, art. 14).
5. Ulteriori criteri di ammissibilità possono essere indicati dalle procedure attuative, anche con particolare riferimento alle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 3 Settori di attività ammissibili e le priorità programmatiche

1. Sono ammessi tutti i settori, ferme restando le limitazioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..



2. L'impresa operante in uno dei settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014 che opera o opererà anche in settori o attività ammessi, può beneficiare degli aiuti a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi in modo tale che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti direttive.

3. Fatti salvi i settori esclusi dal Regolamento in funzione del regime prescelto e le limitazioni previsti dalla fonte finanziaria utilizzata, nelle procedure attuative sono indicati gli ulteriori requisiti.

Art. 4 Dimensione e oggetto dell'intervento

1. L'importo dei singoli interventi finanziabili non deve essere superiore a euro 7.000.000.

2. Per gli interventi inerenti a specifici programmi finanziati con risorse dedicate, l'importo minimo e massimo della soglia di accesso allo strumento è determinato con apposita deliberazione e nelle relative procedure attuative.

3. Gli interventi possono avere ad oggetto le attività a supporto dei processi di ricerca e innovazione, così come definite nel Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss. mm. ii.. In particolare, gli investimenti proposti possono riguardare il sostegno alla ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, le infrastrutture di ricerca all'innovazione nelle PMI e la diffusione della conoscenza, la formazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato.

4. Nelle seguenti sezioni e sottosezioni è descritto l'oggetto degli interventi agevolabili.

4.1. Progetti di ricerca e sviluppo (art. 25 Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

4.1.1. Il progetto deve essere costituito da attività di ricerca svolte in Sardegna, integralmente comprese in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

- a) ricerca fondamentale
- b) ricerca industriale;
- c) sviluppo sperimentale;
- d) studi di fattibilità.

4.1.2. Si rinvia alle definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, di cui all'art. 2 punti 84), 85), 86) 87) dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

4.2. Investimenti per le infrastrutture di ricerca (art. 26 e 26 bis del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

4.2.1 I sostegni alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche sono compatibili purché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 26 e 26-bis del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.

4.2.2 I sostegni per la costruzione o all'ammodernamento di infrastrutture di prova e di sperimentazione sono compatibili purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 26-bis del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.

4.2.3 Si rinvia alle definizioni di "infrastruttura di ricerca" e di "infrastrutture di prova e di sperimentazione", di cui all'art. 2 punto 91) e 98 bis) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

4.3. Innovazione a favore delle PMI (art. 28 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

4.3.1. Gli interventi di innovazione a favore delle PMI possono riguardare:

- a. servizi di consulenza in materia di innovazione
- b. servizi di sostegno all'innovazione

4.3.2. Si rinvia alle definizioni di “servizi di consulenza in materia di innovazione” e “servizi di sostegno all'innovazione” di cui all'art. 2 punto 95) e 95) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

4. Innovazione dei processi e dell'organizzazione (art. 29 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

4.4.1. Gli interventi possono riguardare:

- a) l'innovazione di processo;
- b) l'innovazione dell'organizzazione.

4.2. Si rinvia alle definizioni di “innovazione di processo” e “innovazione dell'organizzazione” di cui all'art. 2 punto 95) e 95) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

4.5. Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (art. 18 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

4.5.1. I sostegni possono essere concessi per servizi di consulenza che rispondano a determinate caratteristiche: siano forniti da consulenti esterni e indipendenti rispetto all'impresa beneficiaria; non devono essere continuativi o periodici, cioè non devono rientrare nella gestione ordinaria dell'impresa; devono essere finalizzati a migliorare le strategie e l'operatività dell'impresa.

4.6. Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere (art. 19 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

4.6.1 I sostegni possono essere concessi per la partecipazione ad una determinata fiera o mostra nell'ambito di un progetto di ricerca e innovazione.

4.7. Aiuti alla formazione (art. 31 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

4.7.1 I sostegni possono essere concessi per attività di formazione che riguardano la formazione specifica, direttamente legata all'attività attuale o futura del lavoratore all'interno dell'azienda e la formazione generale che fornisce competenze e conoscenze che possono essere utilizzate anche in altre imprese o settori.

4.8. Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare (art. 47 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

4.8.1 Gli interventi possono riguardare:

- a) investimenti volti a migliorare l'uso efficiente delle risorse attraverso uno dei seguenti elementi o entrambi:
 - i) una riduzione netta delle risorse consumate per ottenere una determinata quantità di produzione rispetto a un processo produttivo preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attività alternativi elencati al paragrafo 7 dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.. Le risorse consumate comprendono tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell'energia, e la riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l'attuazione della misura di aiuto, tenendo conto di eventuali adeguamenti alle condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse;
 - ii) la sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate o recuperate, comprese quelle riciclate);

b) investimenti per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti da terzi che sarebbero altrimenti inutilizzati,

smaltiti o trattati secondo una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o meno efficiente sotto il profilo delle risorse o che determinerebbe un peggioramento della qualità dei prodotti del riciclaggio;

c) investimenti per la raccolta, la cernita, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che sarebbero altrimenti inutilizzati o utilizzati secondo una modalità meno efficiente sotto il profilo delle risorse;

d) investimenti per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

4.8.2. Gli aiuti possono essere concessi per qualsiasi forma di investimento iniziale, indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 Tipologia di spese ammissibili

1. Progetti di ricerca e sviluppo (art. 25 Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

1.1. Per i progetti di ricerca e sviluppo i costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:

- a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

1.2 I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

1.3 Ulteriori limiti e condizioni sulle spese ammissibili sono stabiliti nel Capo I e negli articoli di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni.

2. Investimenti per le infrastrutture di ricerca (art. 26 e 26-bis del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

2.1 Per gli investimenti in infrastrutture di ricerca, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

2.2 Nei sostegni agli investimenti per la costruzione o all'ammodernamento di infrastrutture di prova e di

sperimentazione, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

2.3 Ulteriori limiti e condizioni sulle spese ammissibili sono stabiliti nel Capo I e negli articoli di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni.

3. Innovazione a favore delle PMI (art. 28 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

3.1. Per l'innovazione a favore delle PMI sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
- b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
- c) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione.

3.2 Ulteriori limiti e condizioni sulle spese ammissibili sono stabiliti nel Capo I e negli articoli di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni.

4. Innovazione dei processi e dell'organizzazione (art. 29 Regolamento (UE) 651/2014)

4.1. Per l'innovazione dei processi e dell'organizzazioni sono ammissibili i seguenti costi:

- a) le spese di personale;
- b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

4.2. Ulteriori limiti e condizioni sulle spese ammissibili sono stabiliti nel Capo I e negli articoli di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni.

5. Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (art. 18 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

5.1. I costi ammissibili riguardano le spese di consulenza che rispondano a determinate caratteristiche: forniti da consulenti esterni e indipendenti rispetto all'impresa beneficiaria; non devono essere continuativi o periodici, cioè non devono rientrare nella gestione ordinaria dell'impresa; devono essere finalizzati a migliorare le strategie e l'operatività dell'impresa.

5.2. Ulteriori limiti e condizioni sulle spese ammissibili sono stabiliti nel Capo I e negli articoli di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni.

6. Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere (art. 19 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

6.1. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

6.2. Ulteriori limiti e condizioni sulle spese ammissibili sono stabiliti nel Capo I e negli articoli di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni.

7. Aiuti alla formazione (art. 31 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

7.1 Per la formazione sono ammissibili i seguenti costi:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

7.2. Ulteriori limiti e condizioni sulle spese ammissibili sono stabiliti nel Capo I e negli articoli di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni.

8. Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare (art. 47 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

8.1. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente secondo quanto stabilito al comma 7 dell'art. 47 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. ,

8.2. Ulteriori limiti e condizioni sulle spese ammissibili sono stabiliti nel Capo I e negli articoli di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni.

8.3. I costi ammissibili corrispondono a uno o più dei seguenti costi:

- a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
- b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su due anni;
- c) una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non sia maggiore dell'importo più elevato fra quelli di cui alle lettere a) e b).

8.4. Ulteriori limiti e condizioni sulle spese ammissibili sono stabiliti nel Capo I e negli articoli di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 Tipologia, forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti sono erogati in una delle forme previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 al comma 2 dell'articolo 5 (a titolo esemplificativo: sovvenzioni e contributi in conto interessi, prestiti e garanzie, anticipi rimborsabili) o con una combinazione ove compatibile delle stesse.

2. È previsto l'utilizzo del Regolamento (UE) n. 2023/2831 "de minimis", nei casi non ricompresi dai regolamenti in esenzione o quale alternativa di vantaggio per il beneficiario/destinatario.

3. In generale, l'ammontare dell'aiuto non può superare le intensità previste in applicazione degli articoli del Regolamento n. 651/2014 pertinenti.

4. Le percentuali massime di aiuto, calcolate come sovvenzione a fondo perduto sul valore dei costi ammissibili del Progetto, sono di seguito definite.

a) Progetti di ricerca e sviluppo

Art. 25 GBER	Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo			
	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa	Organismi di ricerca (per i progetti di ricerca collaborativa)
Ricerca fondamentale	100%	100%	100%	100%
Ricerca industriale	80%	75%	65%	80%
Sviluppo sperimentale	60%	50%	40%	60%
Studi di fattibilità	80%	75%	65%	

b) Investimenti in infrastrutture di ricerca e in infrastrutture di prova e di sperimentazione

Art. 26 GBER	Investimenti in infrastrutture di ricerca e in infrastrutture di prova e di sperimentazione		
	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Infrastrutture di ricerca	50%	50%	50%
Infrastrutture di prova e sperimentazione	50%	40%	30%

c) Innovazione a favore delle PMI

Art. 28 GBER	Innovazione a favore delle PMI	
	Piccola impresa	Media impresa
Innovazione a favore MPMI	50%	50%
Servizi di consulenza e di sostegno innovazione	100%	100%

Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 220.000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

d) Innovazione dei processi e dell'organizzazione

Art. 29 GBER	Innovazione dei processi e dell'organizzazione		
	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Innovazione processi e dell'organizzazione	50%	50%	15%

Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.

e) Servizi di consulenza alle PMI

Art. 18 GBER	Servizi di consulenza alle PMI	
	Piccola impresa	Media impresa
Servizi di consulenza alle PMI	50%	50%

f) Partecipazione alle fiere

Art. 19 GBER	Partecipazione alle fiere	
	Piccola impresa	Media impresa
Partecipazione alle fiere	50%	50%

g) Aiuti alla formazione

Art. 31 GBER	Aiuti alla formazione		
	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Aiuti alla formazione	70%	60%	50%
Aiuti formazione destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati	70%	70%	60%

h) Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare

Art. 47 GBER	Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare		
	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Aiuti agli investimenti ammissibili	75%	65%	55%

5. Ulteriori limiti e condizioni sulle intensità di aiuto sono stabiliti nel Capo I e negli articoli di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni.

6. Nel caso di previsione del regime De minimis, disciplinato dal Reg. UE n. 2023/2831, gli aiuti, in forma di contributo a fondo perduto sono concessi nei limiti del massimale e all'intensità riportata nella tabella seguente:

Reg. UE n. 2023/2831
Max 100% ESL (300.000,00 in 3 anni)

Art. 7 Procedura di selezione

1. La procedura è attivata, su iniziativa del soggetto proponente, mediante la presentazione di una domanda di accesso a seguito di un avviso a evidenza pubblica.
2. Sono previste due tipologie di procedure di selezione, in funzione degli specifici programmi e delle relative procedure attuative:
 - a sportello, anche con chiamate scaglionate, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni;
 - a graduatoria, nel caso la struttura competente valuti un potenziale elevato numero di domande o lo ritenga opportuno in funzione delle caratteristiche del Bando e delle dimensioni dei progetti.
3. Le procedure attuative sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
4. La procedura può avvantaggiarsi dell'utilizzo di una piattaforma informatica unica.

Art. 8 Presentazione delle domande di accesso alla fase di istruttoria

1. Le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alla fase istruttoria sono specificate nell'avviso di cui all'articolo 7 comma 1 e nelle relative procedure attuative.
2. La durata del procedimento è definita dalle procedure attuative nel rispetto delle regole generali.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese proponenti hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le strutture competenti comunicano tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 9 Fase istruttoria e assegnazione delle risorse

1. L'iter istruttorio si suddivide nelle fasi seguenti.
 - a) Verifica di ammissibilità formale, relativa al rispetto dei requisiti di ricevibilità della proposta e del soggetto proponente.
 - b) Verifica di ammissibilità sostanziale, relativa al controllo dei requisiti di eleggibilità dell'operazione strettamente collegati alla strategia e ai contenuti del Programma.
 - c) Valutazione tecnico-scientifica, secondo i criteri di valutazione specificati nelle procedure attuative.

Nel caso dei progetti di ricerca e sviluppo, la valutazione tecnico-scientifica è affidata a esperti esterni, riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi di qualsiasi conflitto d'interessi e selezionati con modalità trasparenti, che garantiscano, anche tramite procedure di "peer-to-peer review", indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche.

2. Nel caso di procedura a sportello, le domande sono avviate a istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione. Risultano finanziabili le proposte che, a seguito della valutazione, hanno raggiunto il punteggio minimo indicato nelle procedure attuative.
3. Nel caso di procedura a graduatoria, viene stilata una graduatoria dei progetti, che sono ammessi ai sostegni in base all'ordine della graduatoria stessa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, purché abbiano raggiunto il punteggio minimo indicato nelle procedure attuative.
4. Nella comunicazione di concessione provvisoria del finanziamento è indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte del valore dell'intervento approvato e le eventuali prescrizioni istruttorie. Per le domande valutate con esito negativo, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio ed è adottato il provvedimento di rigetto.

Art. 10 Criteri di valutazione

1. La valutazione della proposta è effettuata sulla base dei criteri di valutazione definiti nei criteri di selezione delle operazioni del PR Sardegna FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza, che possono essere ulteriormente specificati o integrati nelle procedure attuative.
2. Le procedure attuative fissano la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità agli aiuti.
3. I singoli Bandi possono prevedere elementi premianti, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo, quali a titolo esemplificativo:
 - a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
 - b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e all'articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a

quello della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;

c) l'avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal bando, di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

d) la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile e del sostegno alla natalità, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni adottate dal proponente per ridurre i divari rispetto a opportunità di crescita, per la parità salariale e a tutela della maternità e paternità; l'impiego di giovani e donne rispetto alla complessiva pianta organica e la situazione delle assunzioni dei predetti soggetti in un arco temporale predefinito;

e) il possesso di idonee certificazioni, diverse da quella di cui alla lettera b), utili alla dimostrazione della valorizzazione del lavoro dei giovani e delle donne.

Art. 11 Modalità di erogazione

1. L'erogazione del sostegno e/o del finanziamento può avvenire per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) o a titolo di anticipazione e nei limiti stabiliti dalle modalità di erogazione indicate nelle procedure attuative. L'eventuale anticipazione non può essere corrisposta in presenza di debiti contributivi o fiscali. Per le imprese che hanno ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'erogazione dell'aiuto è subordinata al rimborso o al depositato in un conto bloccato degli aiuti considerati illegali o incompatibili fino al momento della decisione finale.

2. Le procedure attuative dettagliano le modalità di erogazione.

Art. 12 Variazioni e modifiche

1. L'intervento non può essere modificato sostanzialmente negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione e eventuali variazioni devono essere comunicate formalmente alle strutture competenti per la preventiva autorizzazione secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative.

2. Qualora ricorrano cause che impediscano il rispetto del termine di conclusione dell'intervento può essere concessa una proroga, soggetta alla valutazione e all'approvazione secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative.

Art. 13 Obblighi del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto beneficiario è obbligato, pena la revoca dei benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute nelle procedure attuative, negli avvisi, nel contratto sottoscritto e in ogni altro documento inerente il regime in oggetto.

Art. 14 Controlli e monitoraggio

1. L'Amministrazione regionale, in aggiunta ai controlli effettuati in fase di rendicontazione, può effettuare controlli presso il Soggetto beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

2. Per i 3 (tre) anni successivi alla data di completamento dell'intervento, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, l'Amministrazione regionale o i soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

3. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione

dell'intervento anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione regionale procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 15 Cumulo

1. Gli aiuti di Stato sono concessi, ai sensi delle presenti Direttive, con costi ammissibili individuabili e pertanto sono cumulabili con altri aiuti se riguardano costi ammissibili diversi, o con gli stessi costi ammissibili, purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, altri regolamenti di esenzione o altre decisioni della Commissione.

Art. 16 Revoche e rinunce

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nelle procedure di attuazione, nel successivo provvedimento di concessione e nel contratto di finanziamento, determina la revoca totale o parziale dell'aiuto da parte della struttura competente e l'avvio della procedura di recupero dello stesso ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n 123/1998.

2. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

3. La mancata restituzione dell'aiuto revocato e il mancato rimborso delle rate dei prestiti comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.

4. Eventuali modifiche dei soggetti proponenti rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, a pena di revoca, devono essere autorizzate dalla struttura competente.

5. Nel caso in cui il Soggetto beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione dell'intervento approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto, degli eventuali interessi e dell'eventuale finanziamento concesso tramite lo strumento finanziario.

Art. 17 Periodo di validità

1. Le presenti Direttive restano in vigore fino al 31 dicembre 2026, termine di scadenza dei regolamenti europei riguardanti la concessione di aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe della vigenza dei Regolamenti richiamati nella scheda di intervento.

Art. 18 Norma finale

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna.

Appendice Riferimenti normativi

1. Le presenti Direttive sono emanate in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16-ter, comma 3, della Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale Legge regionale 15 febbraio 1996, n.5" e ss.mm.ii. e ss.mm. e dal D.Lgs. n. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lett.c) della L.n.59/1997).
2. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:
 - Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta
 - Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione
 - Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2021-2027 (2021/C 153/01) della Commissione europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 153/1 del 29 Aprile 2021;
 - Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01), pubblicata sulla GUCE serie C n. 414/01 del 28/10/2024;
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.
 - Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
 - Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (di seguito "Regolamento de minimis", "regime de minimis" o "de minimis")
 - Regolamento (UE) 852/2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile", relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 – recante il principio "Do no significant harm – DNSH";
 - Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
 - Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i

regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241

- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”
- Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 italiana, approvata dalla CE con la Comunicazione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e da ultimo modificata con Decisione della Commissione C(2024) 6797 final del 3 ottobre 2024
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”
- Legge 27 ottobre 2023, n. 160 “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”

In coerenza con i seguenti documenti di programmazione:

- Decisione C (2022) 7877 del 26 ottobre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;
- Decisione C (2024) 6563 final di esecuzione della Commissione del 12 settembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione C (2022) 7877 che approva il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;
- Criteri di Selezione del PR Sardegna FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza il 3 dicembre 2024 e ss.mm.ii.;
- Sistema di Gestione e Controllo (versione n. 2), unitamente ai relativi allegati, in vigore;
- Decisione C(2022) 9764 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Programma JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/21 del 6 ottobre 2023 “Programma JTF Italia 2021-2027 - Piano territoriale Sulcis. Presa d’atto del Programma e mandato a sottoscrivere l’atto di delega quale Organismo intermedio” con la quale è stato individuato il ruolo in capo alla Direzione del Centro Regionale di Programmazione quale OI nell’ambito del PN JTF;
- Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del Programma Nazionale “Just Transition Fund Italia 2021-2027”, CCI 2021IT16JTPR001 fra L’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione, e la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Organismo Intermedio – prot. n. 9143 -56 del 21 novembre 2023;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 32/29 del 29.07.2021 in cui si delineano gli indirizzi per la revisione e l’aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 42/34 del 6 novembre 2024 “Linee guida in materia di misure di sostegno alle imprese per il ciclo di programmazione 2024-2029”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 39/56 del 8 ottobre 2021 di approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile.